

(N. 1677-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo)
del Senato della Repubblica nella seduta del 23 gennaio 1957*

*modificato dalla 10^a Commissione permanente (Industria e commercio, turismo)
della Camera dei deputati nella seduta del 15 marzo 1957 (V. Stampato n. 2679)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGGNI)

e dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 MARZO 1957

Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America
del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d) dell'articolo II dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di 5 miliardi di lire, da destinare ai finanziamenti a favore dell'industria alberghiera.

Art. 2.

Le somme prelevate a norma dell'articolo 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata e saranno versate ad aumento del fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691.

Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito prevista dall'articolo 1 della presente legge viene assunto dal fondo di rotazione indicato nel precedente comma, sulle cui disponibilità verranno di volta in volta tempestivamente accantonate le somme all'uopo occorrenti.

Art. 3.

Le disponibilità derivanti dai versamenti al fondo di rotazione effettuati ai sensi della presente legge, saranno impiegate in mutui per la costruzione e l'arredamento di nuovi alberghi, esclusi quelli di lusso, con particolare riguardo ai centri minori privi di sufficiente attrezzatura alberghiera e con l'osservanza delle norme e modalità contemplate dalla legge 4 agosto 1955, n. 691.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Le disponibilità derivanti dai versamenti al fondo di rotazione effettuati ai sensi della presente legge, saranno impiegate in mutui per la costruzione e l'arredamento di nuovi alberghi, con l'osservanza delle norme e modalità contemplate dalla legge 4 agosto 1955, n. 691.

Limitatamente all'impiego di un ammontare non superiore ad un terzo delle disponibilità stesse, potrà essere consentita, in deroga alle norme contemplate dal primo comma dell'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 691, la concessione di mutui fino all'importo massimo di 500 milioni di lire, e di 50 milioni di lire, rispettivamente, per l'immobile, opere murarie ed impianti fissi, e per l'arredamento.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonchè ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Identico.